



43056-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

|                    |                |                         |
|--------------------|----------------|-------------------------|
| ROSA PEZZULLO      | - Presidente - | Sent. n. sez. 2116/2022 |
| FRANCESCO CANANZI  |                | UP - 15/07/2022         |
| PAOLA BORRELLI     |                | R.G.N. 6861/2022        |
| MATILDE BRANCACCIO |                |                         |
| PIERANGELO CIRILLO | - Relatore -   |                         |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale, PERLA LORI, che ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio.

**RITENUTO IN FATTO**

1. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 18 giugno 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino, che aveva condannato (omissis) per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen, per essersi impossessato di circa cinquanta quintali di piante già tagliate,

prelevandole dal luogo ove erano accatastate, sito all'interno dell'area demaniale del (omissis)

2. Contro la sentenza della Corte di appello di Napoli, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1 Con un primo motivo, deduce l'erronea applicazione di norme processuali, l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione all'art. 624 cod. pen.

Sostiene che gli esiti dell'istruttoria sarebbero contraddittori e non sufficienti a dimostrare la penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

2.2 Con un secondo motivo, deduce l'erronea applicazione di norme processuali, l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 624 e 625 cod. pen. e 529 cod. proc. pen.

Sostiene che l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. non doveva essere applicata, poiché le piante erano state già tagliate.

2.3 Con un terzo motivo, deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione all'art. 56 cod. pen.

Sostiene che il reato non sarebbe stato consumato, poiché, al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, l'imputato era ancora intento a caricare le piante sulla propria auto.

2.4 Con un quarto motivo, deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione all'art. 99 cod. pen.

Sostiene che la recidiva sarebbe stata erroneamente applicata, atteso che, al momento del fatto, l'imputato era gravato solo da precedenti per contravvenzioni e delitti colposi.

2.5 Con un quinto motivo, deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

Sostiene che, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi 2, 3 e 4 del ricorso, il reato rientrerebbe nei limiti edittali previsti dall'art. 131-bis cod. pen. e il fatto dovrebbe essere ritenuto di particolare tenuità.

2.6 Con un sesto motivo, deduce l'inosservanza della legge penale, l'erronea applicazione di norme processuali e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis, 464-quater e 586 cod. proc. pen.

Contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha rigettato il motivo di impugnazione relativo alla richiesta di messa alla prova.

2.7 Con un settimo motivo, deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 162 e 163 cod. pen, lamentando il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.



2.8 Con un ottavo motivo, deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione all'art. 240 cod. pen.

Rappresenta che la Corte territoriale non aveva accolto il motivo di impugnazione relativo alla confisca del trattore sul quale l'imputato stava caricando le piante, sostenendo la strumentalità del mezzo agricolo rispetto alla commissione del reato.

Al riguardo, evidenzia che il bene apparteneva a persona estranea al reato, al quale era stato già restituito, previo dissequestro.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio.

4. L'avv. (omissis) per l'imputato, ha depositato memoria scritta, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso deve essere accolto.

1.1. Il terzo motivo è fondato.

All'imputato è contestato di aver prelevato cinquanta quintali di piante già tagliate, dal luogo ove erano accatastate (sito all'interno dell'area demaniale del | (omissis) ).

Dalla stessa sentenza impugnata, però, emerge che l'imputato era stato sorpreso dai carabinieri mentre era <<intento a caricare sulla propria auto una parte di beni ... mentre altra parte giaceva sul selciato ...>> (pagina 7 della sentenza).

Appare, dunque, palese che, nel caso in esame, il reo non abbia conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, necessaria per la consumazione del reato di cui all'art. 624 cod. pen. (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016).

La sua azione delittuosa è stata interrotta dall'intervento dei Carabinieri, che gli hanno impedito di conseguire l'effettiva disponibilità dei beni altrui.

I restanti motivi di ricorso risultano assorbiti.

La sentenza deve essere, conseguentemente, annullata, con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.



Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso il 15/07/2022.


Il Consigliere estensore

Pierangelo Cirillo



Il Presidente

Rosa Pezzullo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
14 NOV 2022



COTE  
IL CANCELLIERE ESPERTO  
Simona Tortini

